ALLEGATO "B" AL
Rep.n. 739/566
Notaio Andrea Galleano

STATUTO DELLA SOCIETA'
"MUTUA ARTIERI ETS, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"

ART. 1 – DENOMINAZIONE

"MUTUA ARTIERI ETS, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO", di seguito indicata per brevità "Mutua", è una società di mutuo soccorso ed ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Mutua è stata costituita il 22 agosto 1852, in forma di società di mutuo soccorso ai sensi della L. 15 aprile 1886 n. 3818, con la denominazione "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEGLI ARTIERI DI ROVERETO".

ART. 2 – DURATA E SEDE

La Mutua ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata. Ha la sua sede legale in Trento e con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie e uffici in altre località.

ART. 3 – SCOPI

La Mutua ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria e opera, senza alcun scopo di lucro, a favore dei propri soci e loro familiari conviventi, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario. Essa si propone di perseguire finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

e) per lo svolgimento delle attività previste dalle lettere a) e b), l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, promossi nei limiti di legge anche da associazioni di categoria, da contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti;

f) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;

g) promozione a favore dei soci di attività di micro-credito,

nei modi previsti dalla normativa vigente e congiuntamente all'esercizio di attività con obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Mutua, nei limiti delle norme di legge:
1) può stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie;
2) può stipulare accordi:
- con società di servizi specializzate nel settore sanitario e assicurativo;
- con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;
- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti e associazioni del volontariato;
- con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;
- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;
3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale;
4) può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi di legge al fine di finanziare le proprie finalità di interesse generale, anche attraverso richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
5) può promuovere l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché collaborando con presidi e strutture sanitarie e assistenziali in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
6) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, nonché altre attività strumentali nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia di società di mutuo soccorso, dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in quanto applicabili.
La Mutua può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.
La Mutua, inoltre, può promuovere la costituzione di altre società o assumere interessenze, partecipazioni in enti o società che svolgono attività integrative, nelle imprese sociali e tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualisti-

ci e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

ART. 4 – SOCI: NUMERO E CATEGORIE, AMMISSIONE, PERDITA DELLA QUALITÀ, RECESSO, ESCLUSIONE, DOVERI E DIRITTI

Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1) soci di diritto: sono i titolari delle imprese individuali o i legali rappresentanti delle società iscritte alla "Associazione Artigiani e Piccole Imprese – Confartigianato Trentino", C.F. 80000170227, di seguito per brevità "Associazione", che acquisiscono la qualità di socio per effetto dell'iscrizione a tale associazione e dell'integrale pagamento della relativa quota associativa;

2) soci ordinari: sono i cittadini della Repubblica italiana o i cittadini stranieri residenti in Italia che – in forma individuale o collettiva, secondo quanto di seguito meglio specificato – fanno richiesta di ammissione alla Mutua;

3) soci ordinari convenzionati: sono altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua, nonché i fondi sanitari integrativi di cui all'art. 2 della L. n. 3818/1886 in rappresentanza dei lavoratori iscritti;

4) soci onorari: sono persone fisiche, altre società di mutuo soccorso, nonché fondi sanitari integrativi di cui all'art. 2 della L. n. 3818/1886 in rappresentanza dei lavoratori iscritti, che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua e sono in grado di contribuire alla sua crescita;

5) soci sostenitori: sono persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ammissione a socio

Fatto salvo il caso dei soci di diritto, possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo che all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Il limite massimo dei contributi che possono essere richiesti ai soci è pari ad Euro 5.000 (cinquemila).

L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva, ossia per il tramite di altre società di mutuo soccorso e/o di fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti ai quali, per legge, per disposizioni statutarie,

in base a contratti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa; tali soggetti, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettano integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La domanda di ammissione si intende di regola accettata al momento della sua presentazione, fatta salva l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non ne deliberi invece il rigetto entro i successivi sessanta giorni, dandone tempestivamente notizia all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente.
Qualora cessi il rapporto sociale con un socio ordinario convenzionato, i soci di quest'ultimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari. Analoga facoltà spetta al socio ammesso in forma collettiva nell'ipotesi di cessazione del rapporto fra il medesimo e il soggetto per il tramite del quale è avvenuta l'ammissione alla Mutua, ovvero al socio di diritto nell'ipotesi di cessazione del rapporto fra l'impresa di appartenenze del medesimo e l'Associazione.
In ogni caso, l'ammissione a socio e il mantenimento di tale qualità sono subordinati al versamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi, che nel caso dei soci di diritto sono versati per il tramite dell'Associazione, che li riscuote unitamente alle proprie quote associative.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:
a) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
b) omesso pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi (c.d. decadenza da inadempimento); resta inteso che l'intervenuta decadenza dovrà comunque essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio in applicazione dell'art. 2533, c.c.;
c) morte o recesso;
d) esclusione.
Il venir meno della qualità di socio determina l'immediato scioglimento del rapporto sociale e mutualistico, nonché la perdita di tutti i diritti da ciò derivanti.

Recesso del socio

Il socio può recedere dalla Mutua nei casi e con le modalità previste dalle norme del codice civile in materia di società cooperative in quanto compatibili, ferma l'eventuale diversa disciplina per i soci ordinari convenzionati prevista nell'accordo stipulato fra gli stessi e la Mutua.
Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro ses-

santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Nei limiti di legge, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente già spettanti.

Esclusione del socio

Può essere escluso dalla Mutua il socio che:
a. sia stato condannato anche in via non definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
b. abbia usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Mutua sussidi e indennità;
c. abbia recato volontariamente comprovati danni alla Mutua;
d. incaricato di custodire o amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne alteri la destinazione o in qualsiasi modo ne abusi;
e. violi con gravi inadempienze gli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione degli interessi e/o dell'immagine della Mutua attraverso comportamenti, anche solo potenzialmente dannosi, di particolare gravità o ripetuti nel tempo, aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o che risultino comunque estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua;
f. si sia reso moroso nel pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi, fatta salva l'ipotesi di intervenuta decadenza da inadempimento.
Il socio escluso per morosità potrà essere nuovamente ammesso in società, come nuovo socio, a condizione che regolarizzi la sua posizione versando le quote associative arretrate.
Il provvedimento di esclusione è adottato con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, è notificato al socio mediante raccomandata A/R o altro mezzo equipollente e ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci.
Il socio escluso non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Doveri

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.

Diritti

Soci di diritto e ordinari

Tutti i soci di diritto e ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclu-

sione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi e attività mutualistiche realizzati dalla Mutua, nei termini e alle condizioni previste dallo statuto e dai regolamenti.
I soci di diritto e ordinari, purché in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi e iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
Non possono ricoprire cariche sociali:
a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal regolamento applicativo;
b) i dipendenti della Mutua;
c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Mutua;
d) tutti coloro che abbiano interessi, diretti o indiretti, contrari alle finalità e scopi della Mutua.

Soci ordinari convenzionati

I soci ordinari convenzionati hanno diritto di partecipare – e far partecipare in forma mediata i propri soci – ai programmi e alle attività mutualistiche realizzati dalla Mutua secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione.
I soci ordinari convenzionati devono versare alla Mutua le quote di iscrizione e i contributi associativi per conto dei rispettivi soci, in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione. In funzione delle convenzioni che la Mutua stipula per la istituzione e/o gestione di fondi sanitari integrativi, i fondi hanno diritto di partecipare in proprio e per conto dei propri soci alle assemblee purché siano iscritti da almeno novanta giorni nell'apposita sezione del libro dei soci; essi non potranno esercitare tale diritto qualora non siano in regola con i versamenti dovuti e sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.
Il Consiglio di Amministrazione, dietro espressa richiesta, è tenuto a fornire informazioni e/o chiedere pareri ai soci ordinari convenzionati su materie che concernono specificatamente la gestione dei rispettivi fondi integrativi sanitari nel rispetto di quanto previsto dal relativo accordo.

Soci onorari e sostenitori

I soci onorari e sostenitori - persone fisiche o giuridiche - non devono versare le quote di iscrizione e i contributi associativi, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad alcuna assistenza mutualistica; possono tuttavia partecipare alle assemblee, senza diritto di voto.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE

Al fine di assicurare la massima partecipazione di tutti i soci - anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti - alle attività svolte per il conseguimento degli scopi sociali e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate, la Mutua si dota di sedi,

strutture e strumenti organizzativi idonei.

ART. 6 – VOLONTARI

La Mutua, secondo le previsioni degli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a titolo gratuito, a favore delle comunità beneficiarie, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese eventualmente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa di legge.

Sono comunque vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 7 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è l'insieme di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla Mutua ed è costituito, in particolare:

a) dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi versati dai soci;

b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;

c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

d) da donazioni e atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni e ogni altro contributo pubblico o privato, anche preservando e dando attuazione alle finalità eventualmente indicate dal donatore o dal de cuius, se compatibili con l'attività della Mutua e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso istituti di credito e/o in altre forme di investimento che garantiscano la consistenza patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare, la Mutua non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari, né può distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel rispetto delle norme di legge, la Mutua potrà in particolare destinare parte del proprio patrimonio a iniziative di solidarietà sociale anche mediante la costituzione di enti idonei, mediante delibera assunta in conformità alle formalità previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 8 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di o-

gni anno.
Il bilancio di esercizio, anche corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci – nonché il bilancio sociale, laddove predisposto – deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 175 (centosettantacinque) giorni da tale data quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'ente.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così attribuiti alle riserve, fondi e accantonamenti di cui all'art. 7 del presente statuto.

ART. 9 – ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Mutua:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente e il Vicepresidente;
4) il Collegio sindacale.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA: ATTRIBUZIONI, DIRITTO DI VOTO, TERMINI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE, QUORUM E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Attribuzioni

All'Assemblea ordinaria spetta:
1) approvare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
2) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
3) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale;
4) approvare i regolamenti;
5) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Diritto di voto

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci di diritto, ordinari e ordinari convenzionati che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi.
Ciascun socio ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un socio.

Termini e modalità di convocazione

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata nei termini di legge dalla chiusura dell'esercizio sociale e potrà essere tenuta anche in tele e/o videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei soci e nel rispetto dei principi di buona fede e di pari-

tà di trattamento.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, tramite il suo Presidente, anche su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un ventesimo dei soci.
La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante avviso pubblicato sul sito internet della Mutua e su almeno uno fra i quotidiani locali indicati nel regolamento assembleare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, ovvero inviato ai soci a mezzo posta, anche elettronica, almeno otto giorni prima di tale data.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

Quorum

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

Svolgimento delle riunioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente in sua assenza, oppure da altro componente del Consiglio di Amministrazione o socio designato dagli intervenuti in caso di assenza di entrambi.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o suo sostituto in sua assenza e dal Segretario.

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche statutarie;
2) sull'autorizzazione all'alienazione di beni immobili sociali;
3) sullo scioglimento della Mutua;
4) sulla nomina dei liquidatori;
nonché sugli altri argomenti ad essa eventualmente attribuiti dalla legge.
All'Assemblea straordinaria si applicano tutte le norme previste dal presente statuto per l'Assemblea ordinaria in materia di diritto di voto, procedure di convocazione, quorum costitutivi e svolgimento delle riunioni.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Per le delibere di cui ai punti 2) e 3) l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli intervenuti.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI, COMPOSI-

ZIONE, DURATA E COMPENSO, TERMINI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE, QUORUM E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI, DECADENZA

Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

a) redige il bilancio di esercizio di cui all'art. 8 ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare delle quote di iscrizione, dei contributi associativi e delle eventuali relative integrazioni;

b) delibera sugli atti e i contratti di cui all'articolo 3, sulla decadenza ed esclusione dei soci e sul rigetto delle domande di ammissione;

c) definisce discrezionalmente il contenuto, le coperture e i limiti dei piani sanitari – ossia dei programmi inerenti alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate direttamente o indirettamente dalla Mutua – anche differenziandone l'offerta in base a tipologia e caratteristiche dei relativi beneficiari, individuati per categorie omogenee;

d) elegge il Presidente e il Vicepresidente della Mutua, scegliendoli tra i propri componenti e stabilendone altresì la misura degli eventuali compensi, sentito il parere del Collegio sindacale;

e) delibera sull'assunzione e il licenziamento del personale in forza alla Mutua, stabilendo mansioni e retribuzioni;

f) conferisce eventuali incarichi professionali;

h) può delegare nei limiti di legge parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri, oppure a un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e/o da altri componenti, in numero variabile;

g) può istituire e nominare comitati tecnici, stabilendone composizione e attribuzioni.

Composizione, durata e compenso

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici soci eletti dall'Assemblea in modo tale che almeno i due terzi siano soci di diritto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il compenso eventualmente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso e fatto salvo quanto diversamente previsto per il Presidente e il Vicepresidente. È previsto, in ogni caso, il rimborso di spese viaggio e al-

tri eventuali oneri sostenuti in rappresentanza della Mutua, sulla base di idonea documentazione.

Termini e modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire, anche per via telematica, non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, con modalità che consentano ai consiglieri e ai sindaci effettivi di essere informati almeno un giorno prima della riunione.

Quorum e svolgimento delle riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, anche se intervenuti all'adunanza con mezzi audio e/o video tali da consentire il riconoscimento del consigliere, la sua partecipazione alla discussione e al voto, nonché lo scambio di documentazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale ai sensi di legge.

Decadenza

Il consigliere che non partecipa a tre sedute in un esercizio sociale è considerato decaduto, salvo riscontro di legittimi impedimenti dovuti a forza maggiore.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente:

1) ha la rappresentanza legale della Mutua;

2) convoca l'assemblea dei soci per volontà del Consiglio di Amministrazione;

3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Comitato esecutivo;

4) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea e in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

Il Presidente e il Vicepresidente non possono essere nominati

per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti consecutivamente alla stessa carica per una sola volta; a tal fine non si computano i mandati conclusisi entro la fine dell'anno 2023 (duemilaventitré).

ART. 14 – COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che ne nomina il Presidente.

Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra i soggetti di cui all'art. 2397, c.c.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Delle riunioni del collegio sindacale è redatto processo verbale ai sensi di legge.

Qualora dovesse essere obbligatorio per legge, al collegio sindacale o ad altro soggetto idoneo per legge sarà attribuita anche la revisione legale dei conti; in caso di attribuzione al collegio sindacale, questo dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro e dotati dei requisiti di legge.

ART. 15 – REGOLAMENTI

Il funzionamento della Mutua è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea e dalle disposizioni di legge in materia.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Fatte salve le controversie relative al recupero di somme e/o crediti di denaro a qualsiasi titolo dovute alla Mutua dai soci, per le quali la Mutua, ove lo ritenga, è legittimata ad attivare la procedura giudiziaria, qualsiasi altra controversia concernente il presente statuto, nonché all'interpretazione e applicazione dei regolamenti interni, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e di quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili, sarà risolta mediante un arbitrato rituale con arbitro unico, nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che deciderà secondo diritto e avrà sede in Trento.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto se-

condo quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 3818/1886, così come in caso di perdita della natura di società di mutuo soccorso.

ART. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della Legge 3818/1886 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello delle società per azioni.

Trento, 18 (diciotto) giugno 2026 (duemilaventisei).

F.to: Nicola Svaizer
F.to: Andrea Galleano (L.S.)